

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BOLOGNA
VARIAZIONE ALLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "L'ALIANTE"

(per vivere la diversità senza emarginazione)
(Statuto originario già registrato al 2°Ufficio
delle Entrate di Bologna al n.ro 12529 serie 3A in
data 26 ottobre 1999.)

VARIAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI RICHIESTE DAL SERVIZIO
SICUREZZA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA.

(Esente da imposta ai sensi dell'art.8 della Legge
n. 266/91)

- Articolo 1-Denominazione e sede
- Articolo 2-Scopo
- Articolo 3-Metodi di perseguimento dello scopo
- Articolo 4-Durata
- Articolo 5-Appartenenza e domanda di ammissione
- Articolo 6-Diritti e doveri dei soci
- Articolo 7-Decadenza dei soci
- Articolo 8-Organi sociali
- Articolo 9-Assemblea
- Articolo 10-Diritti di partecipazione
- Articolo 11-Compiti della Assemblea
- Articolo 12-Convocazione

Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE

Luciano Pizzoli



- Articolo 13-Validità assembleare
Articolo 14-Modifiche allo statuto
Articolo 15-Consiglio direttivo
Articolo 16-Dimissioni
Articolo 17-Convocazione del Consiglio direttivo
Articolo 18-Compiti del Consiglio direttivo
Articolo 19-Bilancio rendiconto economicofinanziario
Articolo 20-Il presidente
Articolo 21-Il vicepresidente
Articolo 22-Il segretario
Articolo 23-Anno sociale
Articolo 24-Incompatibilità ed esclusioni
Articolo 25-Patrimonio
Articolo 26-Clausola compromissoria
Articolo 27-Scioglimento
Articolo 28-Rinvio normativo
Art. 1)- Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione "L'ALIANTE" con sede in via Cartiera n. 10 località Borgonuovo di Sasso Marconi, presso la sede del servizio Cooperativa Attività Sociali. Ogni successiva variazione di indirizzo della sede non comporterà variazione dello statuto.

Art. 2)- Scopo.

A partire dalla cultura della diversità(incontro,

Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE

Giuseppe Pizzarello

valorizzazione, integrazione), l'Associazione si propone come luogo di relazione per l'espressione dei diritti e bisogni economici, politici e sociali dei soggetti, che per la loro diversità, rispetto alla cultura corrente, (portatori di handicap), si trovano in condizione di disagio ed emarginazione. L'Associazione non ha scopo di lucro; i suoi proventi saranno erogati esclusivamente per provvedere allo scopo sociale.

Art. 3- Metodi di perseguimento dello scopo.

Nella attuazione di tale scopo, l'Associazione si prefigge di:

- attivare processi di aggregazione per dare voce alla persona in condizione di disagio, promuovendo forme di auto-organizzazione ed iniziative di carattere sociale, culturale, politico ed assistenziale;
- favorire il confronto e l'interscambio tra esperienze e realtà diverse di solidarietà e di impegno sociale, mediante gruppi di studio, di formazione e seminari, favorendo momenti di aggregazione(organizzazione del tempo libero, feste, ecc.);
- cercare il confronto e la collaborazione con altre realtà associative similari;

Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE



-sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche della diversità, tramite convegni, conferenze, interventi nella Comunità locale e mediante l'utilizzo degli strumenti della comunicazione;

-avanzare una riflessione critica sulle politiche sociali e le relative conseguenze con la partecipazione attiva degli stessi soggetti coinvolti ed interessati.

Art. 4)- Durata

La durata della Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5)- Appartenenza e domanda di ammissione.

Possono essere soci della Associazione tutte le persone fisiche, che si prefiggono o che hanno interesse agli scopi della Associazione stessa. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro che intendono far parte della Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. I Soci sono individuati in soci sostenitori e soci effettivi. Ambedue i gruppi hanno i medesimi diritti e doveri e si differenziano solamente dall'importo della somma della quota associativa da versare annualmente. Da questo punto tutte le volte che viene nominata o

Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE



scritta la parola "socio", senza distinzione alcuna, si intende indistintamente "socio effettivo e socio sostenitore". La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita, all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Art. 6)- Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento della ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.

La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

L'appartenenza alla Associazione comporta l'impegno gratuito ad attenersi alle deliberazioni, che regoleranno l'attività sociale. Comporta inoltre l'impegno a fornire l'apporto di idee, energie, competenze ed attività indispensabili allo sviluppo della Associazione.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo assistenziale, culturale e civile in genere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole di comportamento dettate dal regolamento.

Art. 7)- Decadenza dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria,
 - mancato rinnovo della iscrizione annuale,
 - morosità protrattasi per 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto,
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo, al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può più essere ammesso.

Art. 8)-Organi.

Gli organi sociali sono:

L'assemblea generale dei soci,

Il presidente,

il consiglio direttivo.

Art. 9)-Assemblea.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo

Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE



deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano alla attuazione delle cui decisioni provvede il consiglio Direttivo.

Art. 10)-Diritti di partecipazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto di voto.

Art. 11)-Compiti della assemblea.

La convocazione della assemblea ordinaria avverrà entro il 30 aprile di ciascun anno per la approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale nonchè della relazione sulla attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su

richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui 2° comma dell'art. 12. Dovrà essere altresì tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonchè qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio od alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 12:


l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 14);

l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;

deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione;

deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del

Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE



presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente od in mancanza dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonchè, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale d'assemblea viene conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci, tenuto presso la sede dell'associazione e di cui ogni socio può prenderne visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12)-Convocazione.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà avvenire su richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. La convocazione della assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo della associazione, presso la sede della stessa almeno 8 giorni prima della

data della convocazione stessa. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 13)-Validità assembleare.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorse più di 24 ore dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni della assemblea, regolarmente costituita, sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 14)-Modifiche allo statuto.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15)-Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali

si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In relazione a specifici incarichi conferiti, a taluni membri del Consiglio Direttivo ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, per trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore, ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. Tale verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 16)-Dimissioni.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza


dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17)-Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei componenti, senza formalità.

Art. 18)-Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro dei soci;
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputerà



necessario o venga chiesto dai soci;
redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
promuovere l'allestimento di attività conformi alle finalità istituzionali, previamente approvate dall'assemblea;
determinare l'importo delle quote associative annuali, sia per i soci sostenitori sia per i soci effettivi, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell'assemblea;
curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione;
attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 19)-Bilancio, rendiconto economico finanziario.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare,

deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione.

Art. 20)-Il Presidente.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegna organizzativa, finanziaria e patrimoniale al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 21)- Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle

[Handwritten signature]

mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 22)- Il Segretario.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23)-Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24)- Incompatibilità ed esclusioni.

Non possono esser chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che non sono cittadini italiani e maggiorenni, coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Art. 25)-Patrimonio.

Costituiscono il patrimonio dell'associazione le quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, le sovvenzioni pubbliche e private, i contributi di enti ed associazioni, le elargizioni

Aliante
Associazione di volontariato
r
Pellegrini


liberali di soci e terzi in genere, i proventi delle varie attività organizzate dalla associazione. Questi beni costituiscono il fondo comune ed i soci non possono chiederne la ripartizione, nè pretendere la loro quota in caso di recesso.

Art. 26)- Clausola compromissoria.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed, in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della

Aliante
Associazione di volontariato



parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitrato avrà sede in Bologna ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 27)-Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione del patrimonio sociale ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Art. 28)-Rinvio normativo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.



2° UFFICIO
DELLE ENTRATE
BOLOGNA

Registrato il 23 FEB. 2001 Serie 3/V al n° 680
• con imposta sostitutiva D.P.R. n° 601/1973 •
• Gratuitamente •

IL DIRETTORE
Direttore Superiore
(Bruno Sanghermano)
[Signature]



Aliante
Associazione di volontariato
IL PRESIDENTE

[Signature]